

# Rapporto

numero

**8374 R**

data

**5 novembre 2024**

competenza

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

## **della Commissione gestione e finanze sul messaggio 6 dicembre 2023 concernente la concessione di un sussidio di 1'530'000 franchi per il restauro globale del palazzo amministrativo delle Officine Idroelettriche della Maggia (OFIMA) a Locarno, bene culturale d'interesse cantonale**

Il messaggio n. 8374, sulla base della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, sottopone la richiesta di 1'530'000.-, quale sussidio per il restauro globale del palazzo amministrativo delle Officine Idroelettriche della Maggia (di seguito: OFIMA), bene culturale d'importanza cantonale.

### **1. L'OPERA SUSSIDIABILE**

L'opera oggetto del sussidio è la sede amministrativa delle OFIMA, progettata e costruita dall'architetto locarnese Paolo Mariotta; essa rappresenta un notevole esempio di architettura moderna razionalista, in cui le forme essenziali dell'edificio derivano dalla sua stessa funzione.



L'edificio è composto da due volumi perpendicolari tra loro, costituiti in gran parte in vetro e metallo, con superfici opache in cemento e preziosi rivestimenti in marmo di Lasa e intonaco bocciardato. Il corpo principale a base rettangolare si sviluppa su tre livelli, evidenziati da elementi frangisole in vetro verde, che si estendono all'irregolare corpo

secondario fungendo da elemento estetico di coesione del complesso. Le solette sporgenti del prospetto principale, alla quale sono fissate le fasce in vetro verde, sottolineano l'orizzontalità che domina tutta la composizione e lateralmente assumono un andamento curvilineo, che spezza la linearità e il rigore dei prospetti principali confederando dinamismo all'edificio.

Particolarmente interessante è l'impianto di climatizzazione dei locali, progettato accuratamente dalla stessa azienda OFIMA, che per la sua concezione si è documentata e ha attentamente studiato i sistemi adottati da altre aziende della Svizzera tedesca per i rispettivi stabili. Il sistema combina misure tecniche, quali le griglie di ventilazione a pavimento, e l'utilizzo di vetri speciali (termopen), con l'effetto della fascia frangisole appesa alle solette sporgenti, che consente di controllare l'angolazione dell'irraggiamento solare, limitando il surriscaldamento degli uffici. All'epoca si trattava di un impianto all'avanguardia, di cui la ditta andava orgogliosa.

Inserita in un quartiere che nei decenni precedenti aveva visto una rapida trasformazione, da terreni vergini a stabili di carattere abitativo, l'opera si valorizza e contraddistingue ancora oggi per il suo pregio architettonico.

Per queste e altre sue importanti peculiarità, l'edificio è inserito tra i beni culturali protetti e di interesse cantonale.

Per concludere, dalla lettura del messaggio appare evidente la necessità di chiarire le tempistiche di realizzazione e di interlocuzione tra i committenti del restauro (OFIMA) e le istituzioni cantonali.

A pagina 1, capitolo I del messaggio n. 8374, infatti, si legge che *“la fase di cantiere, per ragioni di urgenza d'intervento e di organizzazione logistica, è già in corso e si svilupperà sull'arco di tre anni”*. Tuttavia, nella data di pubblicazione del Messaggio governativo, risalente al 6 dicembre 2023, i lavori erano già terminati.

Stando alle informazioni acquisite dalla Commissione nell'ambito degli approfondimenti eseguiti, la proposta di sussidio dell'Ufficio dei beni culturali risale al 17 luglio 2019. È verosimile che il Messaggio sia stato scritto nel corso del 2019 ed è stato licenziato senza modificare quel passaggio relativo alle prospettive temporali.

## 2. CONTESTUALIZZAZIONE STORICA E POLITICA

Nel presente capitolo vi sarà una sintetica contestualizzazione storica e politica della creazione di OFIMA, al fine di inquadrare con uno sguardo più ampio l'azienda proprietaria dello stabile per il quale viene richiesto il sussidio cantonale. Consapevoli che il dibattito sulla controversa storia dell'idroelettrico ticinese non può essere affrontato in questo rapporto, e che non è tecnicamente questo un elemento utile alla valutazione relativa alla concessione del credito, la Commissione ritiene tuttavia imprescindibile, in quanto organo politico, accennare perlomeno agli elementi più significativi, specificando tuttavia a chiare lettere che quest'analisi e le considerazioni di natura politica che si troveranno nelle conclusioni, non hanno influenzato l'analisi tecnica sull'applicazione della legge.

Uno dei principali crocevia è il 10 marzo 1949, quando fu rilasciata la concessione per lo sfruttamento delle acque valmaggese all'OFIMA per la durata di 80 anni; l'inizio della decorrenza della concessione è stato stabilito all'epoca dal Consiglio di Stato al 1° gennaio 1956. Per aiutare a calarci nel contesto storico di questa fondamentale decisione politica, di seguito si può leggere l'intervento del relatore in Gran Consiglio: *“[...] questa terra, che*

*a stento dà pane ai propri figli, guarda fidente verso migliori destini... E noi persevereremo, nel nostro lavoro... pensando a coloro che con le opere di progresso sociale potranno cambiare lentamente ma sicuramente il volto di questa vecchia terra ticinese, che già conobbe rovine e anche la fame, ma che si conserva pura agli affetti della sua gente e della sua Patria e cerca, proprio in questa ora, ancora buia per l'Europa intera, di portare un ramoscello d'olivo, porgendo alla Patria un'opera di progresso sociale. E mentre ovunque continua a ritmo accelerato, la costruzione di armi difensive e offensive, noi porteremo con le acque della Maggia, luce, forza e calore in ogni casa, in ogni officina, noi daremo altro carbone bianco alla Svizzera e contribuiremo a risolvere un grande problema nazionale, un problema di sommo progresso sociale, un problema ticinese e svizzero".*

Dopo il voto, fu il Presidente del Gran Consiglio a chiedere la parola, chiosando: *"il voto d'oggi [...] il più importante dopo quello dell'apertura della linea del Gottardo, non rappresenta un punto di arrivo ma un punto di partenza. Infatti, con lo sfruttamento delle forze della Maggia si fa solo il primo passo sulla strada ardua della sistemazione integrale del problema delle nostre acque. Altre decisioni ci attendono per l'avvenire e se il Consiglio di Stato e Gran Consiglio procederanno con la stessa energia ed unanimità anche nell'affrontare altre situazioni future, un'era nuova di prosperità si aprirà nel nostro Cantone e i posteri ce ne saranno grati [...]".*

Come premesso, non è questo il contesto per trarre un esaustivo bilancio di questa controversa ed epocale decisione politica; non possiamo pertanto stabilire se siamo o meno "grati per quella scelta". Vi sono due principali interpretazioni della vicenda: da un lato chi sostiene che il Cantone abbia svenduto ai partner d'oltralpe (alle cosiddette Partnerwerke) una delle poche risorse economiche del nostro territorio, una decisione dettata da una politica rinunciataria, poco avveduta e influenzata da enormi pressioni esercitate da ingenti capitali ed interessi d'Oltralpe; e c'è chi pensa invece che il Ticino non avesse né le risorse finanziarie per provvedere a questi enormi investimenti infrastrutturali, senza oltretutto la garanzia di poter smerciare tutta l'energia prodotta. Quel che è certo, che si apprende senza dubbi dagli interventi di allora, è che vi era un'aspettativa di ricadute quasi miracolose per il nostro territorio, confidando in uno spirito patriottico basato sul reciproco sostegno e aiuto.

Ma la contestualizzazione storica è interessante per inserire la costruzione dell'edificio oggetto del sussidio. È infatti in quest'ottica che si può osservare la sede amministrativa di cui stiamo discutendo, che è stata finalizzata negli anni 70 del ventesimo secolo; la sua bellezza, l'avanguardia tecnica, la qualità e la cura architettonica ben descrivono la volontà simbolica di restituire al territorio parte della ricchezza promessa dall'utilizzo della più importante delle materie prime ticinesi, l'acqua.

Un altro elemento degno di essere ricordato, nella contestualizzazione storico/politica più recente dei rapporti tra OFIMA e il Cantone, è controversia legata ai deflussi minimi. Nel 2019 il Parlamento ticinese approvò le nuove disposizioni per aumentare i deflussi minimi, permettendo così di restituire acqua ai fiumi ticinesi, in favore della biodiversità, della vita nei fiumi, una decisione ecologicamente importante per contrastare l'aumento delle temperature fluviali, a favore quindi del territorio delle nostre valli. Ma spinte dallo sfruttamento massimo delle acque per i propri fini produttivi, le aziende interposero ricorso al Tribunale amministrativo. Una scelta che mostra inequivocabilmente come l'attenzione per il territorio che li ospita sia ai minimi termini, e di come la paventata volontà che

alleggiava all'epoca di un partenariato nell'interesse della Patria, oggi sia irrimediabilmente assoggettato unicamente agli interessi economici dei colossi con sede fiscale Oltralpe.


Come ulteriore complemento, per chiudere il cerchio di questa breve analisi, giova ricordare che il Gran Consiglio ticinese nel 2021 risolve di respingere la domanda preliminare di rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque della Maggia e dei suoi affluenti presentata da Officine Idroelettriche della Maggia SA; confermando altresì il principio dell'utilizzo in proprio delle acque della Maggia e dei relativi affluenti come pure delle acque addotte negli impianti dalla Valle Bedretto tramite l'AET.

### 3. L'AZIENDA OGGI

Venendo all'analisi tecnica legata alla concessione del credito, è fondamentale analizzare la composizione azienda. Questo poiché secondo l'articolo 9, capoverso c, della Legge sulla protezione dei beni culturali: *"il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi: [...] c) situazione economica del proprietario"*.

Costituite il 10 dicembre 1949, le Officine Idroelettriche della Maggia SA (Ofima) oggi gestiscono l'estesa catena di impianti idroelettrici per conto di sette partner-azionisti, che s'impegnano a ritirare la loro quota parte di energia e a pagare i relativi costi di esercizio.

#### Azionariato



Un primo dato economico fondamentale per valutare la forza finanziaria dell'azienda è costituito dal capitale sociale, che ammonta a 100 milioni di franchi. Inoltre, Ofima detiene inoltre il 50% della società Aegina SA, proprietaria del bacino del Gries e della centrale di Altstafel.

Tuttavia, la vera forza finanziaria di Ofima non si trova tra i dati contabili dell'azienda, ma nei suoi azionisti. Poiché "vendita del prodotto", ossia l'energia elettrica ricavata dallo sfruttamento delle acque ticinesi, è acquistata dagli azionisti a prezzo di costo. Il vero

profitto, pertanto, lo traggono gli azionisti stessi, che perlopiù rivendono il prodotto a prezzi di mercato, evidentemente molto più alti del costo di produzione.

Gli azionisti:

- 30%: AXPO

Con sede a Baden, AXPO è un'azienda svizzera attiva nel settore dell'energia, opera in 30 paesi in Europa e negli Stati Uniti. Ha chiuso l'anno fiscale 2022/2023 con un **utile netto di 3,39 miliardi di franchi svizzeri** (fonte rapporto annuale 2023), molto superiore ai 594 milioni dell'anno precedente. Un aumento dovuto in parte anche dall'aumento delle tariffe elettriche per la popolazione. Gli azionisti di AXPO sono perlopiù enti pubblici svizzeri.

- 12.5% Alpiq

Alpiq è una delle principali aziende energetiche svizzere, specializzata in produzione, fornitura e trading di energia elettrica. Ha sede a Losanna e opera in diversi paesi europei. Come si evince dal rapporto annuale del 2023, Alpiq ha riportato **un utile netto di circa 1.3 miliardi di franchi svizzeri**, registrando un notevole aumento rispetto all'anno precedente. Gli azionisti di Alpiq sono EOS Holding SA 33.33%, Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG 33.33% e "Consorzio azionisti di minoranza svizzeri" l'altro 33.33%; solo nell'ultimo consorzio sono rappresentate alcune realtà pubbliche, gli azionisti sono per la maggior parte privati.

- 12.5% IWB

IWB è un'azienda di servizi pubblici con sede a Basilea, specializzata in fornitura di elettricità, principalmente detenuta dal Canton di Basilea-Città. L'utile netto di IWB nel **2023 è di 128 milioni di franchi svizzeri** (fonte IWB Annual Report 2023).

- 10% BKW

BKW è un'importante azienda svizzera che opera nel settore dell'energia, con sede a Berna. Il Canton Berna è il principale azionista (46%), affiancato da altre entità pubbliche e private. Dal rapporto 2023 si evince che ha registrato il secondo miglior utile netto della sua storia: **488 milioni di franchi svizzeri**.

- 5% EWB

EWB (o Energieversorgung Basel AG) è una società di fornitura di energia con sede a Basilea. Si occupa principalmente di distribuzione di energia elettrica. I principali azionisti sono la città di Basilea e altri comuni circostanti. Si tratta, rispetto agli altri azionisti, di una realtà molto più contenuta (fatturato di 1,98 milioni di franchi). Ciononostante, è significativo il fatto che ha conseguito un utile netto di 116'750 franchi, "grazie" all'aumento dei prezzi dell'energia. Tutto ciò si evince dal rapporto annuale di EWB 2023.

Altri azionisti sono per il 20% il Canton Ticino e la città di Zurigo con il 10%.

Tutte le aziende azioniste hanno vissuto una congiuntura, nel 2023, estremamente positiva, aumentando significativamente gli utili dell'anno precedente. Una situazione dovuta, tra le vari aspetti, anche all'aumento delle tariffe elettriche per la popolazione.

Sommando gli utili netti delle aziende detentrici del 70% delle azioni di OFIMA, per l'anno 2023, arriviamo ad un dato approssimativo di 5'306'000'000 di franchi svizzeri.

È utile ripeterlo e riformularlo, per favorire la comprensione e non destare il sospetto che vi sia un errore di battitura: l'utile netto nel 2023 delle aziende azioniste di OFIMA è di 5 miliardi e 306 milioni di franchi svizzeri.

## 4. AUDIZIONI

### 4.1 Ufficio dei beni culturali

Ricevuti in audizione il 27 febbraio 2024, il Capoufficio dei beni culturali e la responsabile del Servizio monumenti del suddetto ufficio, esplicitano alcuni punti centrali nell'analisi del messaggio.

Innanzitutto, è stato determinato che il principio di protezione espresso dalla Legge sui beni culturali (LBC) rappresenta un compito del proprietario, ma anche dell'ente pubblico. Si tratta di un principio sorto anche a seguito di un approfondimento giuridico effettuato nel 2014, allestito dagli avvocati Anastasi e Socchi (e pubblicato nella Rivista ticinese di diritto). In questo articolo gli avvocati hanno evidenziato che di principio c'è uno spirito di cooperazione tra il proprietario e l'ente pubblico, determinando così che di principio, un sussidio è dovuto. Questa analisi è stata validata anche da due note giuridiche richieste al consulente giuridico del Gran Consiglio, avv. Roberto Di Bartolomeo.

Vige un principio di equità secondo cui il restauro di un bene culturale è un contributo erogato alla collettività. I valori che un edificio tramanda non appartengono solo al proprietario, ma alla collettività.

Viene poi specificato che il preventivo dell'intero restauro sfiora i 15 milioni di franchi, e che l'Ufficio è stato rigoroso nel riconoscere l'importo computabile veramente alle opere di restauro, che si attesta a 5 milioni di franchi. Di questa parte sussidiabile, è stato riconosciuto un importo di 1'530'000 (il 30%), ricordando che la legge non prevede un minimo, bensì un massimo del 50% (art. 9, cpv. e): *“il contributo può ammontare al massimo al 50%”*.

Un ulteriore elemento, centrale nell'analisi del dossier, risiede nel fatto che l'aliquota del 30% di sussidio fu stabilita nel 2019 dall'Ufficio in questione, nell'ambito dei crediti a disposizione a piano finanziario degli investimenti. Nell'attuale piano finanziario, la somma a disposizione per tali investimenti si è abbassata da 13.7 mio nel quadriennio precedente ai 10.7 di quello attuale; è stata attuata una riduzione del 20% del fondo quale misura di risparmio, considerate le difficoltà finanziarie che attanagliano i conti pubblici. Questo ha fatto sì che la prassi su cui fonda l'erogazione dell'aliquota di sussidio è stata diminuita per tutti i richiedenti, con un'efficace metafora si può dire che siccome la torta è più piccola, lo sono anche le fette.

Per concludere, nell'audizione si apprende che in 3 casi, i proprietari di immobili che disponevano di ingenti mezzi propri, hanno rinunciato all'ottenimento del sussidio.

## 4.2 Audizione OFIMA

In data 21 maggio 2024, su richiesta dei medesimi, vengono ricevuti dalla Commissione i signori Marco Regolatti, Direttore, e Gian Domenico Giacchetto, vicedirettore di OFIMA. Nell'audizione la direzione dell'azienda intende esprimere il proprio punto di vista, lamentano il fatto che l'avvenuto inserimento, nel 2016, dell'edificio tra i beni culturali protetti, ha comportato diverse rinunce. Innanzitutto, la tutela ha precluso qualsiasi possibilità di sfruttamento immobiliare dell'edificio e anche dell'intero sedime. Oltre all'opzione di ampliare l'edificio esistente o di innalzarlo fino a quattro piani aggiuntivi, si ritrovano in difficoltà a vendere l'edificio. Per contro confermano in grandi linee i dati calcolati dall'UBC; anche secondo i loro progettisti le varie richieste di protezione hanno comportato costi supplementari di 4.4 milioni di franchi (di 5, secondo l'UBC).

## 5. LA RICHIESTA DI RINUNCIARE AL SUSSIDIO

Con una missiva del 28 maggio 2024 la Commissione gestione e finanze scrive ad OFIMA; i contenuti della lettera si desumono da questo passaggio *“desideriamo farvi parte della situazione finanziaria del Cantone, situazione certamente a voi ben nota, che ha costretto ad una sensibile riduzione del credito a disposizione dell'Ufficio dei beni culturali per beni tutelati secondo la Legge citata. È una situazione che costringe ad un'attenta ponderazione dei possibili contributi erogati in particolare tenendo conto della presenza di numerosi proprietari di immobili tutelati con una fragilità finanziaria manifestamente maggiore di quella di OFIMA”*.

In altri termini, le risorse dedicate ad un eventuale sussidio concesso ad OFIMA sarebbero tolte ad altri richiedenti, che non dispongono delle loro stesse capacità economiche. Considerate da un lato le difficoltà che attanagliano i conti pubblici, dall'altro la congiuntura estremamente favorevole di cui godono le aziende azioniste, a mente della Commissione una rinuncia spontanea del sussidio da parte di OFIMA sarebbe stato un gesto solidale con la collettività in generale, e con altri richiedenti di sussidi che non hanno tale forza finanziaria in particolare.

Con una presa di posizione del 20 giugno 2024, la direzione di OFIMA è lieta di informare del fatto che è disposta a rinunciare al sussidio cantonale proposto, *“a condizione che il fondo part. No. 2513 RFD Locarno venga tolto dall'elenco dei beni culturali protetti ai sensi della Legge [...]”*.

La Commissione non ritiene in nessun modo fattibile tale svincolo, che snaturerebbe il fondamentale compito della Legge sui beni culturali. La proposta di OFIMA appare più come una provocazione che non un serio intendimento.

## 6. AMMONTARE DEL SUSSIDIO

Premesso che, come hanno riportato i funzionari dell'ufficio beni culturali, come sostiene l'articolo di dottrina giuridica di Anastasi e Socchi e come rilevato da due note giuridiche del Consulente giuridico del Gran Consiglio, un sussidio è dovuto indipendentemente dal committente, gli approfondimenti svolti indicano che vi è margine d'azione da parte del legislativo e la possibilità di ponderare l'aliquota della parte sussidiabile per stabilire il sussidio.

Come anticipato nel capitolo precedente, secondo l'articolo 9, capoverso c, della Legge sulla protezione dei beni culturali: *"il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi: [...] c) situazione economica del proprietario"*.

Nel capitolo 3 si è ampiamente dimostrato che non solo l'azienda OFIMA gode di ottima salute finanziaria, ma i suoi azionisti sono veri e propri colossi economici. Questa considerazione della situazione economica del proprietario permette alla Commissione di abbassare l'aliquota del sussidio. Va precisato che nella Legge non vi è una soglia minima, ma è verosimile ritenere che un abbassamento dal 30% al 10% dell'aliquota sia largamente tollerabile in termini di tenuta giuridica e all'interno del margine di ponderazione che il legislativo ha tra le sue facoltà.

Oltre alla ponderazione della forza economica del richiedente, la Commissione ha pure tenuto in considerazione il cambiamento di prassi dell'Ufficio dei beni culturali, che a seguito della riduzione di oltre il 20% del fondo d'investimenti (passato da 13.7 a 10.7 mio nell'attuale legislatura) ha comportato in forma generalizzata una riduzione dell'aliquota.

Gli approfondimenti commissionali erano volti anche a comprendere quale prassi viene utilizzata dall'Ufficio dei beni culturali per stabilire l'aliquota di sussidio. Ciò che è emerso, è che con le risorse a disposizione nel credito quadro della precedente legislatura, tendenzialmente il sussidio corrispondeva al 30% della parte sussidiabile, e in casi particolari, ponderando la forza finanziaria (o meglio, la debolezza finanziaria) del richiedente, si poteva arrivare fino al 50% consentito dalla Legge. Con la riduzione del credito quadro, la prassi è stabilire un sussidio al 25%.

Il caso in esame rappresenta un unicum: non è mai successo che il richiedente avesse una forza finanziaria come quella di OFIMA. Vale la pena ribadirla: OFIMA è un'azienda con capitale sociale di 100 milioni, che registra utili, ma soprattutto di proprietà di aziende azioniste che hanno registrato, nel 2023 (ultimo anno su cui vi sono dati certi, comunicati nei rapporti annuali delle varie società) utili netti per 5 miliardi e 306 milioni di franchi.

Per concludere, alla Commissione preme sottolineare che l'analisi di questo Messaggio si fonda sulla legislazione in vigore, e non vuole essere un'indicazione all'indirizzo alla Commissione che sta analizzando la nuova legge sui beni culturali.

## 7. CONCLUSIONI

Con il presente rapporto, la Commissione gestione e finanze, dopo approfondita analisi, propone di concedere un sussidio pari a 510'000 franchi, corrispondente al 10% della parte sussidiabile.

Questa soluzione è la sintesi della ponderazione di molteplici e importanti aspetti, innanzitutto il rispetto della Legge sui beni culturali, che stando agli approfondimenti eseguiti, impone al Cantone di partecipare ad una parte dei costi generati dalla protezione che ha imposto. D'altro canto, la Commissione ritiene imprescindibile, soprattutto in un contesto economico e politico come quello attuale, inserire nella valutazione dell'ammontare del sussidio anche la forza economica dell'azienda, e in particolare dei suoi azionisti.

Per quel che concerne l'analisi tecnica il rapporto potrebbe concludersi qui. Tuttavia, essendo il Parlamento anche un organo politico, non si può che osservare con rammarico che delle aziende che si sono nei decenni arricchite sfruttando una risorsa fondamentale del territorio ticinese, non abbiano nella storia recente mostrato sensibilità né apertura al compromesso con le istituzioni cantonali, come dimostra anche la risposta alla richiesta di ritirare il sussidio.

Nella relazione intrattenuta dal Cantone con OFIMA, su questo e altri delicati dossier, è desolante constatare come quell'atteggiamento di collaborazione auspicato da chi ci ha preceduto in Parlamento, e che ha permesso la concessione di 80 anni dello sfruttamento delle acque ticinesi, abbia invece lasciato posto solo alla mera logica del profitto. Ne è la prova il ricorso sui deflussi minimi, dove l'importante sensibilità ecologica emersa dal territorio, che voleva difendere dei fiume secchi e surriscaldati, ha trovato invece sulla sua strada il ricorso di azionisti intenzionati a sfruttare fino all'ultima goccia le acque ticinesi, per poter acquistare energia a prezzo di costo da rivendere a prezzo maggiorato.

Ne è l'ulteriore prova l'atteggiamento verso lo stabile progettato da Paolo Mariotta. Uno stabile che nei suoi intenti voleva, con un investimento certamente allora sproporzionato per uno stabile amministrativo, essere simbolo di speranza, di ricaduta di ricchezza sul territorio, di benessere diffuso (anche culturale, impiantando in un quartiere allora poco più che rurale un gioiello architettonico, della cui bellezza hanno potuto e potranno godere intere generazioni di locarnesi). Oggi, l'attuale Consiglio d'amministrazione di OFIMA, invece che perseguire questa volontà, alla base di una collaborazione che si voleva a favore di amore della Patria, vede la protezione del bene soltanto come un vincolo, come un'impossibilità di costruire una palazzina a sette piani e sfruttare fino in fondo non solo le acque, ma anche il giardino dello stabile locarnese, e rammaricandosi del fatto che un'augmentata protezione, a favore del bene comune, sia loro costata alcuni milioni in più. Milioni guadagnati con le nostre acque e sfruttando il nostro territorio.

Ma ci felicitiamo ad osservare che uno di questi milioni, anche se può sembrare solo una goccia nel fiume, con questa decisione resterà nelle casse del Cantone, a disposizione di attori più fragili economicamente, che ne hanno realmente bisogno. E questo in pieno rispetto della legge, che ci impone di osservare tra i criteri di assegnazione del sussidio, anche la situazione economica del proprietario (art. 9, cpv c, LBC).

La Commissione gestione e finanze, con le considerazioni contenute nel presente rapporto, invita il Gran Consiglio ad aderire al decreto legislativo allegato al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabrizio Sirica, relatore

Agustoni (con riserva) - Balli - Bignasca - Bourgoin -

Caprara - Caroni (con riserva) - Durisch -

Ferrara - Galeazzi (con riserva) - Gendotti -

Gianella Alessandra - Speciali - Soldati

Disegno di

### **Decreto legislativo**

**concernente la concessione di un sussidio di 510'000 franchi per il restauro globale del palazzo amministrativo delle Officine Idroelettriche della Maggia (OFIMA) a Locarno**

del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8374 del 6 dicembre 2023,

visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8374 del 15 ottobre 2024,

decreta:

#### **Art. 1**

A favore delle Officine idroelettriche della Maggia (OFIMA) è concesso un sussidio di **510'000 franchi** quale contributo cantonale al restauro del palazzo amministrativo OFIMA a Locarno, bene culturale d'importanza cantonale.

#### **Art. 2**

Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio dei beni culturali.

#### **Art. 3**

I lavori dovranno essere deliberati ed eseguiti conformemente alla legislazione sulle commesse pubbliche.

#### **Art. 4**

I lavori si svolgeranno sotto la vigilanza dell'Ufficio e della Commissione cantonale dei beni culturali.

#### **Art. 5**

<sup>1</sup>Il sussidio sarà versato dopo:

- a) la conclusione dei lavori e il loro collaudo da parte dell'Ufficio e della Commissione cantonale dei beni culturali;
- b) la consegna all'Ufficio dei beni culturali della documentazione tecnica finale scritta, grafica e fotografica sulle opere eseguite, secondo le specifiche direttive;
- c) la presentazione del consuntivo di spesa con le relative fatture e le prove di pagamento;
- d) la presentazione del piano di finanziamento aggiornato.

<sup>2</sup>A giudizio del Dipartimento del territorio, potranno essere versati degli acconti del sussidio concesso, sulla base dell'avanzamento dei lavori.

#### **Art. 6**

Il diritto al versamento del sussidio si prescrive in cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; se entro tale data i lavori non saranno terminati e

collaudati e la documentazione tecnica, fotografica e finanziaria non sarà stata consegnata, il sussidio potrà essere revocato o ridotto dal Consiglio di Stato.

**Art. 7**

<sup>1</sup>Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore immediatamente.